

REGOLAMENTO (CE) N. 114/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2009

recante misure transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999⁽¹⁾, in particolare l'articolo 126, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce, con effetto a decorrere dal 1° agosto 2009, le classi di vini a denominazione di origine protetta e dei vini a indicazione geografica protetta.

(2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, le misure di informazione o di promozione finanziate nell'ambito del medesimo articolo riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta o i vini con indicazione della varietà di uva da vino.

(3) L'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che forniscono informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e valorizzano, tutelano e promuovono i marchi di qualità, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette.

(4) A norma dell'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 479/2008 gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere

parzialmente o totalmente trasferiti a un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro se le superfici di quest'altra azienda sono destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce, rispettivamente ai punti 1 e 3, il vino e il vino liquoroso. Tali definizioni contengono disposizioni specifiche che fanno riferimento a vini a denominazione di origine protetta e a vini a indicazione geografica protetta.

(6) L'allegato IV, punto 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce il vino spumante gassificato. Tale definizione fa riferimento a vini senza una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta.

(7) In conformità all'articolo 129, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 le definizioni riguardanti i vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta non si applicano prima del 1° agosto 2009. Le categorie corrispondenti nell'ambito del precedente regime, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio⁽²⁾, erano quelle dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini a indicazione geografica.

(8) Per permettere agli Stati membri di applicare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), l'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), e l'allegato IV, punti 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 a decorrere dal 1° agosto 2008, è opportuno adottare misure transitorie riguardo alla definizione dei vini a denominazione di origine protetta e dei vini a indicazione geografica protetta. Poiché i suddetti articoli si applicano dal 1° agosto 2008, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

